

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i> di Guido Alpa	XIII
PARTE PRIMA	
DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO	
CAPITOLO PRIMO	
AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DI QUALITÀ	3
1. Aggiornamento e qualità	3
2. La rilevanza giuridica del dovere di aggiornamento	5
3. Aggiornamento ed azione comunitaria	8
4. (<i>segue</i>): l'aggiornamento e l'Europa	10
5. Aggiornamento, certificazione di qualità, controllo	13
CAPITOLO SECONDO	
IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E LA SUA EVOLUZIONE; PRIVACY, GESTIONE DEI DATI, ANTIRICICLAGGIO, CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI FORENSI	19
1. Considerazioni preliminari: morale ed etica professionale; tendenziale insensibilità della seconda al mutamento sociale	19
2. Il codice deontologico forense elaborato dal CNF e la sua tecnica di redazione: regole deontologiche vere e proprie e canoni complementari. L'eventuale evoluzione del codice deontologico può riguardare i secondi, non i valori fondativi dello statuto professionale. L'evoluzione, pertanto, attiene alla casistica applicativa della regola	23
3. Il quadro giuridico di riferimento della normazione deontologica	24
4. Il problema della natura delle regole deontologiche e l'autonomia dell'organismo professionale nell'elaborarle	26
5. Gli aspetti di criticità segnalabili sul piano dell'autonomia nella posizione della regola deontologica	29
6. In particolare: i casi in cui la regola deontologica è di matrice eteronoma statale	30

	<i>pag.</i>
7. (<i>segue</i>) ... e la costruzione, nell'opinione delle sezioni unite della Cassazione, degli artt. 12/1 e 38/1 dell'Ordinamento professionale come clausole generali specificate in sede deontologica	31
8. (<i>segue</i>) ... ed il fenomeno del <i>policentrismo normativo</i>	34
9. Il codice deontologico richiesto dalla normativa sulla <i>privacy</i>	36
10. Il codice di autoregolamentazione dell'astensione dalle udienze; l'astensione ed il codice deontologico forense	42
11. La normativa cd. antiriciclaggio	47
12. Conclusioni	48
CAPITOLO TERZO	
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE	
E NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE	
	49
1. Premessa: quadro normativo di riferimento, codice deontologico forense e sua struttura	49
2. La questione della natura delle regole deontologiche; l'opinione della loro non giuridicità. Il loro rilievo, in ogni caso, anche in una prospettiva giuridica	52
3. (<i>segue</i>) ... e l'opinione della loro giuridicità. La base del potere normativo di stampo deontologico ravvisata nella spettanza del potere disciplinare e nell'autonomia dell'ordinamento professionale. Critica: casi di eteronomia statale, più o meno marcata, nella posizione di norme deontologiche (art. 17, comma 5, legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 391 <i>bis</i> , comma 6 cpp ed art. 12, comma 1 d.lgs. n. 196/2003). Il diverso fondamento del potere di elaborare regole deontologiche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato	55
4. La giuridicità delle norme deontologiche nel quadro del fenomeno del <i>policentrismo normativo</i> ; il problema delle fonti-atto e delle fonti-fatto	60
5. Norme deontologiche ed usi generalmente seguiti	63
6. L'opinione delle sezioni unite della Corte di cassazione espressa nella sentenza n. 8225 del 2002 e la formulazione delle norme deontologiche con la tecnica delle clausole generali. L'analoga tecnica di cui all'art. 18 r.d.lgs. 511/1946 sulla responsabilità disciplinare dei magistrati	64
7. La specificazione contenutistica ad opera del giudice disciplinare delle clausole generali; così intese, le norme deontologiche assumono consistenza di meri supporti ermeneutici o di strumenti di qualificazione, adottabili da parte del giudice disciplinare	67
8. Il problema della rilevanza della norma deontologica anche in dimensione diversa da quella disciplinare; in particolare, la sua idoneità a conformare situazioni giuridiche soggettive tutelabili in capo a soggetti terzi. Il dato ricavabile dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003. Indicazioni prospettiche	68

CAPITOLO QUARTO

LA RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA

73

1. Impostazione del problema. La responsabilità deontologica come ragione di possibile responsabilità risarcitoria ed interferenza tra le due forme di responsabilità 73
2. La prospettiva del *cliente* ed il suo interesse al rispetto della norma deontologica ad opera dell'avvocato. L'esempio offerto dall'art. 40 del codice deontologico forense il quale impone obblighi di comportamento diversi e più stringenti rispetto a quelli propri della disciplina legale del rapporto d'opera professionale 74
3. L'obbligo di comportamento deontologicamente corretto posto dalla clausola generale dell'art. 12, comma 1, r.d.l. n. 1578/1933, dettagliato dall'art. 40 cit. ed in grado di integrare, *ex art.* 1374 c.c. il piano degli obblighi scaturenti dal contratto d'opera professionale. L'inadempimento dell'art. 40 cit. come fonte di responsabilità *ex art.* 1218 c.c. 76
4. (*segue*) ... L'integrazione del piano degli obblighi scaturenti dal contratto d'opera professionale con quelli di natura deontologica attuabile *ex art.* 1374 c.c. ma qualificando le norme del codice deontologico forense quali usi normativi 79
5. (*segue*) ... La spiccata attitudine della norma deontologica a riempire di contenuto le clausole generali di buona fede e diligenza presenti nel codice civile e richiamabili nell'ambito del contratto d'opera professionale. L'esempio della norma dell'art. 47, canone I, del codice deontologico forense, la rinuncia al mandato e gli obblighi *post finitum contractum* 80
6. La prospettiva del *terzo* e del *collega* dell'avvocato. L'idoneità della norma deontologica a dettagliare il contenuto della clausola generale *ex art.* 2043 c.c. Le norme dell'art. 49 e dell'art. 23, canone III, del codice deontologico forense e l'inadempimento del canone deontologico come causa di responsabilità risarcitoria 83
7. Conclusioni 89

CAPITOLO QUINTO

LE RECENTI MODIFICHE DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

91

1. Lo scenario normativo che fa da sfondo al potere del Consiglio Nazionale Forense di emanare norme deontologiche 91
2. Natura delle norme deontologiche 93
3. Le recenti modifiche: di *primo* e di *secondo grado* 96
 - 3.a. Le modifiche di *primo grado* 96
 - 3.b. Le modifiche di *secondo grado*: cenni 97
4. In particolare, l'analisi delle modifiche di *primo grado*: la modifica dell'art. 7 99
5. (*segue*) ... e dell'art. 13 100
6. (*segue*)... e dell'art. 14. In particolare il problema della *reticenza informativa* 102
7. (*segue*)... e degli artt. 17 e 17 *bis*. In particolare, l'apparente natura aperta dell'art. 17, comma 4 a fronte della tipizzazione del successivo art. 17 *bis* 102
 - 7.a. (*segue*) ... talune *eccedenze* relativamente alle indicazioni necessarie nella carta da lettera, nei biglietti da visita, etc. 106
8. (*segue*) ... e dell'art. 18 106
9. (*segue*) ... e dell'art. 21 107
10. (*segue*) ... e dell'art. 22 108
11. (*segue*) ... e dell'art. 23 110

	<i>pag.</i>
12. (<i>segue</i>) ... e dell'art. 24	110
13. (<i>segue</i>) ... e dell'art. 29	110
14. (<i>segue</i>) ... e dell'art. 30	111
15. (<i>segue</i>) ... e dell'art. 37	112
16. (<i>segue</i>) ... e dell'art. 51	112
17. (<i>segue</i>) ... e dell'art. 55	113
18. (<i>segue</i>) ... e dell'art. 57	114
19. Il problema del momento di applicabilità delle modifiche	114
CAPITOLO SESTO	
ABUSO DEL DIRITTO, ABUSO DEL PROCESSO, DEONTOLOGIA	119
1. L'abuso del diritto	119
2. L'abuso del processo	121
3. Il ruolo della deontologia	122
4. Conclusioni	126
CAPITOLO SETTIMO	
I CONFINI DEONTOLOGICI DEL <i>MARKETING</i>	129
1. Il concetto	129
2. I rapporti	130
CAPITOLO OTTAVO	
IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE ED IL CONFLITTO DI INTERESSI	139
1. Il codice deontologico forense	139
2. Il conflitto di interessi	141
CAPITOLO NONO	
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE: ASPETTI SOSTANZIALI E DEONTOLOGICI	147
1. Gli spunti problematici offerti dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010	147
2. Il significato dell'espressione <i>all'atto del conferimento dell'incarico</i>	148
3. Il soggetto cui l'informazione va data; la rilevanza della distinzione <i>assistito-cliente</i> nei casi in cui vi sia dissociazione tra le due figure	148
4. La <i>sanzione</i> dell'annullabilità: essa colpisce il <i>contratto di patrocinio</i> e non la procura alle liti ed è perciò senza conseguenze sul processo	149
5. (<i>segue</i>): legittimazione all'azione di annullamento, prescrizione e regola <i>quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum</i>	151

pag.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. (<i>segue</i>): l'annullamento del contratto di patrocinio e l'obbligo di restituire gli onorari nel frattempo percetti; il rischio del risarcimento del danno <i>ex art.</i> 1338 c.c. | 152 |
| 7. (<i>segue</i>): convalida espressa e tacita | 153 |
| 8. La triplice dimensione, temporale, contenutistica, formale dell'obbligo di informazione. In particolare, il requisito della forma e la sostituzione del documento informativo con indicazioni contenute nella delega; la possibile non idoneità di tale metodo | 154 |
| 9. Le conseguenze deontologiche della violazione dell'obbligo di informazione | 156 |

CAPITOLO DECIMO

ETICA PROFESSIONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELL'AVVOCATO EUROPEO

159

- | | |
|--------------------------------------------------|-----|
| 1. La responsabilità sociale | 159 |
| 2. L'avvocato ed i diritti deboli | 160 |
| 3. Responsabilità sociale e giustizia | 162 |
| 4. Responsabilità sociale ed etica professionale | 162 |

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FORENSE

CAPITOLO PRIMO

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

171

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. La legislazione | 171 |
| 2. L'opinione dell'avvocatura | 173 |

CAPITOLO SECONDO

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

179

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Individuazione delle fonti | 179 |
| 2. La sostanziale omogeneità, pur nella pluralità delle fonti, dei principi che regolano la responsabilità disciplinare raccolti in tre regole: (a) il socio risponde in via autonoma rispetto alla società, (b) quest'ultima risponde in via autonoma rispetto al socio, ma (c) può concorrere nella responsabilità disciplinare del socio quando questi abbia agito su sue direttive | 182 |
| 3. Omogeneità regolamentare anche nell'individuare la società come contraente del contratto d'opera e riparto della responsabilità disciplinare tra socio/professionista e società a seconda che i comportamenti attengano al rapporto contrattuale, o alla fase di esecuzione dell'incarico | 184 |
| 4. Il riferimento al codice deontologico, il problema delle società multidisciplinari ed il conflitto potenziale tra codici, o regole deontologiche diversi. Ulteriore conferma dell'inapplicabilità della legge n. 183/2011 agli avvocati | 187 |

	<i>pag.</i>
5. La responsabilità disciplinare autonoma del socio e l'inesistenza di una responsabilità disciplinare oggettiva della società per il fatto del socio	189
6. La responsabilità disciplinare autonoma della società	190
7. Il concorso della società nella responsabilità disciplinare del socio/professionista per le direttive impartite; il problema del concorso nella responsabilità disciplinare del singolo per le omissioni di controllo, il parere del Consiglio di Stato n. 3127/2012 e l'ampliamento dell'area della responsabilità disciplinare concorrente. L'estensione della responsabilità disciplinare anche ai soggetti che abbiano agito per la società	192
CAPITOLO TERZO	
I DIRITTI NON SONO MERCE	197
CAPITOLO QUARTO	
LIBERTÀ PROFESSIONALE E RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE	203
1. Le dimensioni della libertà professionale	203
2. Aspetti di libertà professionale	205
3. Libertà professionale e deontologia	207
CAPITOLO QUINTO	
RIFLESSIONI A MARGINE DEL DIVIETO DEL PATTO DI QUOTA LITE	215
1. La morte apparente del divieto del patto di quota lite dopo la cd. legge Bersani	215
2. La struttura del patto di quota lite	216
3. L'art. 13, comma 4 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012	219
4. Conseguenze della violazione del divieto	220
CAPITOLO SESTO	
IL COMPENSO DELL'AVVOCATO	223
1. Premessa	223
2. Il sistema delle tariffe minime e fisse prima della legge n. 248/2006	224
2.a. L'aspetto normativo	224
2.b. (<i>segue</i>): l'aspetto deontologico	226
2.c. (<i>segue</i>): l'ulteriore limite dell'art. 2233, comma 3 c.c.	227
2.d. (<i>segue</i>): l'art. 2233, comma 3 e l'aspetto deontologico	227
3. I capisaldi del sistema introdotto dalla legge n. 248/2006 e le conseguenze sul piano civilistico e deontologico	228
3.a. Non obbligatorietà di tariffe fisse o minime e conseguenze civilistiche	228
3.b. (<i>segue</i>): non obbligatorietà di tariffe fisse o minime e conseguenze deontologiche	229
3.c. (<i>segue</i>): le sorti del patto di quota lite	229

	<i>pag.</i>
3.d. (<i>segue</i>): il requisito di forma	231
4. La normativa emanata tra agosto 2011 ed agosto 2012 col dichiarato scopo di liberalizzare le professioni	232
5. La nuova disciplina del compenso nella legge n. 247/2012	233
5.a. in particolare l'art. 13, comma 4	233
5.b. (<i>segue</i>): la conseguenza della violazione del divieto del patto di quota lite e la sorte dei patti stipulati nella vigenza della legge n. 248/2006	235
5.c. (<i>segue</i>): il problema della forma	235
5.d. (<i>segue</i>) Gli obblighi di informazione collegati al tema del compenso	236
6. Dignità e decoro come limiti alla libera pattuizione del compenso	239
PARTE TERZA	
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	
CAPITOLO PRIMO	
QUALE GIUSTIZIA?	243
CAPITOLO SECONDO	
IL GIUDICE LAICO	251
CAPITOLO TERZO	
GIURISDIZIONE, GIUSTIZIA, POLITICA	257
1. I valori nello stato costituzionale	257
2. Il mutamento della funzione della giurisdizione	258
3. Magistratura e politica	259
CAPITOLO QUARTO	
GLI AVVOCATI E IL SISTEMA GIUSTIZIA	265
CAPITOLO QUINTO	
L'AVVOCATURA TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE	275
1. La successione degli interventi normativi	275
2. Le direttrici delle riforme	278
3. L'atteggiamento dell'avvocatura	281

CAPITOLO SESTO

LA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA:
LA POSIZIONE DELL'AVVOCATURA

285

1. Qualità, rapidità e prevedibilità della risposta alla domanda di giustizia; lo stato della giurisdizione in Italia 285
2. Il razionamento della giurisdizione 287
3. Le statistiche di Doing business e la realtà 289
4. I danni prodotti dall'intervento in materia di cd. geografia giudiziaria 291
5. L'utilità e l'individuazione di sistemi alternativi al processo per soddisfare la domanda di giustizia 292
6. Il problema della mediazione civile obbligatoria 293
7. La mediazione obbligatoria è surrettiziamente estesa a tutte le materie? 295
8. Conclusioni: le camere arbitrali costituite presso i Consigli dell'Ordine 296

PREFAZIONE

Deontologia dell'avvocato, ordinamento forense ed amministrazione della Giustizia, sono sempre stati temi collegati, ma il nesso è oggi anche formalmente evidenziato.

Il r.d.l. 1578/1933 che sino al 2 febbraio 2013 ha costituito la fonte della disciplina dell'ordinamento della professione forense, non aveva dimestichezza con termini quali *deontologia*, *regole deontologiche*, *codice deontologico*; solo gli artt. 12 e 38 operavano un generico riferimento a *dignità* e *decoro* della professione, mentre la responsabilità disciplinare era collegata agli *abusi* ed alle *mancanze*.

È in tempi relativamente recenti che i temi della *deontologia*, intesa come ideazione di modelli di azione e strumento di richiamo a valori fondamentali, oltre che come puro apparato di regole *sanzionatorie*, hanno, da un lato, destato l'interesse degli studiosi e, dall'altro, contribuito ad imporre una riflessione sull'affidamento che l'esercizio della professione genera nella collettività, sulla responsabilità sociale dell'avvocato, sul ruolo che questi svolge quale ingranaggio essenziale della giurisdizione e *sentinella* del suo esercizio conforme ai dettami costituzionali.

Una prima fase di questa evoluzione è costituita dall'elaborazione da parte del Consiglio nazionale forense nel 1997 del primo codice deontologico. L'impianto è solido ed innovativa l'idea di combinare l'atipicità dell'illecito deontologico affermata dalla norma di chiusura dell'art. 60 con la struttura propria di un codice.

Una seconda scandisce il periodo che da lì giunge sino alla vigilia della riforma dell'ordinamento professionale di fine anno 2012. È una fase contrassegnata da una copiosa letteratura che chiarisce la funzione della deontologia, liberandola gradualmente dallo stereotipo di insieme di regole corporative e sostanzialmente *interne* al gruppo in cui era stata costretta, svelandone le potenzialità operative, sia in una dimensione collettiva, sia in una più prettamente individuale all'interno del rapporto di mandato per la sua idoneità a dettagliare il contenuto di clausole generali. In questa fase, un contributo significativo è offerto dalla giurisprudenza disciplinare del Consiglio nazionale forense che applica, interpretandole, le disposizioni del codice deontologico, e che costituisce espressione di un *diritto vivente* cui si deve, anche grazie alla citata norma di chiusura dell'art. 60, un'elasticità che evita il rischio tipico di ogni codificazione la quale, mentre crea regole espressive di una logica formale, al contempo le *sigilla* in strutture geometriche, incapaci di *colloquiare* con l'esterno e destinate, pertanto, a rapida obsolescenza. Il riconoscimento da parte della giurisprudenza

delle sezioni unite della Corte di cassazione del valore appieno normativo di quelle regole completa l'opera.

Ma quello è anche il periodo nel quale la deontologia deve misurarsi con la legge e subire un'azione di regolamento di confini che rischia di depotenziarne uno dei suoi caratteri peculiari e cioè l'idoneità ad esprimere regole additive rispetto allo statuto legale della professione ed alla legge. La *minaccia* di nullità delle norme deontologiche non adeguate entro il 31 dicembre 2006 ai nuovi precetti del legislatore ispirati ad una pretesa *liberalizzazione*, contenuta nella legge n. 248 del 2006 (cd. legge *Bersani*), è l'epifania di questo fenomeno, accompagnato dall'intensificarsi delle pretese del legislatore di dettare in proprio regole disciplinari, vulnerando l'autonomia ordinamentale, come nel caso delle indagini difensive svolte dall'avvocato (art. 391 *bis*, comma 6 c.p.p.), in materia di privacy (art. 12, comma 1, d.lgs. 196/2003) o di patrocinio a spese dello Stato (art. 128, d.p.r. n. 115/2002), e così via. Questa tendenza lascia il *segno* e si consolida anche nel presente. L'analisi della nuova legge n. 247/2012 denuncia l'esistenza di più d'una valutazione legale tipica di responsabilità disciplinare (in materia di segreto professionale – art. 6, comma 4 – di informazioni sull'esercizio della professione – art. 10, comma 4 – di assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni – art. 12, comma 4 – ecc.). Previsioni che, solo distinguendo tra condotta che espone a responsabilità disciplinare e condotta deontologicamente scorretta, si può tentare di rendere compatibili con l'idea che l'autonomia nella posizione delle norme deontologiche sia la *cifra* che contrassegna l'ordinamento professionale.

Nello stesso periodo il codice subisce successivi affinamenti e modifiche, non solo dettati dalla necessità di adeguarlo alle novità, quanto piuttosto volti a sottolineare la consapevolezza della categoria dell'essenzialità del proprio ruolo nella giurisdizione; l'inserimento nell'art. 7 di un terzo comma al cui tenore "*L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere*" esprime bene questa tensione *morale*.

La terza fase è quella dell'oggi, scandita dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante la nuova disciplina della professione. In essa questa connessione tra deontologia, ordinamento e giurisdizione giunge a piena maturazione e la funzione della prima diviene, anche dal lato assertivo, centrale. In questo senso vanno lette norme quale quella dell'art. 1, comma 2, lett. c), che pone la funzione attribuita all'ordinamento forense di tutela dell'affidamento della collettività e della clientela in connessione con il rispetto degli obblighi di correttezza dei comportamenti; o quella dell'art. 2, comma 4, che assegna alle norme deontologiche un ruolo concorrente di governo dell'attività dell'avvocato sullo stesso piano della legge, senza dare indicazioni di rango gerarchico, ciò che impegnerà ad una riflessione circa le conseguenze che questa disposizione, a seconda dell'interpretazione che se ne darà, può avere sul terreno di quel regolamento di confini di cui prima si diceva. Della stessa logica partecipa la disposizione dell'art. 3, comma 2; la sua rubrica intitolata *Doveri e deontologia* con l'evocazione della funzio-

ne della deontologia in una delle norme di apertura della disciplina è già di per sé significativa. Ma ancor di più lo sono gli enunciati del primo comma, ove si avverte che l'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sulla sua autonomia ed indipendenza; del secondo, ove si fa riferimento all'indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza "(...) *tenendo conto del rilievo sociale della difesa*"; dell'intero terzo comma, tutto incentrato sul ruolo del codice deontologico, sulla sua struttura e sulla rilevanza delle sue norme ed al quale si conferisce, vieppiù, significato quando nel quarto comma se ne prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Norma che va apprezzata, non tanto perché esprime la consapevolezza del legislatore del rango oramai riconosciuto alle regole deontologiche, quanto perché svela che la deontologia è ora considerata anche quale fonte dell'affidamento riposto dalla collettività (ancor prima che dai clienti) sull'attesa di comportamenti conformi dell'avvocato ispirati al rispetto di regole e valori di cui, per la rilevanza soprattutto di quest'ultimi, va garantita conoscibilità nel modo più ampio possibile.

Nell'evidenza del legame tra deontologia e giurisdizione, la terza fase è anche quella della consapevolezza della funzione che la prima può svolgere quale argine agli abusi del processo come strumento di attuazione dell'art. 111 Cost.

Solo collocando in prospettiva storica l'analisi della terminologia, dei concetti e degli orientamenti ermeneutici che compongono, insieme con i testi normativi e di autodisciplina, i fondamenti della deontologia forense si può capire il significato di questa fonte del diritto.

I preziosi contributi qui raccolti in un disegno sistematico da Ubaldo Perfetti, professore di Diritti civile dell'Università di Macerata e da lungo tempo consigliere e poi vice presidente del Consiglio nazionale forense, illuminano l'interprete che intraprende questo difficile percorso e con nitida, elegante prosa, risolvono tutte le questioni più spinose offerte dai testi e dalla complessità della materia. Un prezioso ausilio per gli avvocati, per i corsi formativi e per quanti, con spirito di sacrificio assolvono il doloroso compito di sindacare la correttezza professionale dei colleghi assicurando la garanzia di qualità e il rispetto della dignità e del decoro dell'onorevole professione forense.

Roma, dicembre 2013

GUIDO ALPA